Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

RIPRODUZIONE DI BENI ARCHIVISTICI CON MEZZI PROPRI

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI STUDIOSI

La riproduzione fotografica con mezzi propri di beni archivistici ottenuti in consultazione in sala di studio è libera e gratuita, purché sia svolta senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca e promozione della conoscenza del patrimonio culturale, e sempre che sia attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene [dell'apparecchio di ripresa - pertanto non è consentito l'uso di *scanner* di qualunque tipo], né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose [artificiali], né l'uso di stativi o treppiedi (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 108, commi 3 e 3-bis).

In ogni caso la Direzione dell'Archivio può negare, motivatamente, il permesso alla riproduzione di documenti che si trovino in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrire danno per ripetute riproduzioni, o per qualsivoglia altro motivo (Regolamento per gli Archivi di Stato, r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, art. 88). Resta in tutti i casi esclusa la possibilità di riprodurre materiale a stampa coperto da *copyright*.

Si richiama, inoltre, l'applicazione delle circolari di indirizzo e coordinamento nella materia *de qua*, emanate dalla Direzione generale Archivi, n. 33 del 7 settembre 2017 e n. 39 del 29 settembre 2017, copia delle quali è disponibile in consultazione presso il bancone della distribuzione, nonché nel sito *web* dell'Istituto.

Gli studiosi che intendano eseguire riprese in proprio, qualora ricorrano tutti gli anzidetti presupposti, restano autorizzati a farlo attenendosi alle seguenti prescrizioni:

1. le riprese si eseguiranno direttamente in sala studio al posto occupato, sotto la sorveglianza dell'Ispettore di sala;
2. lo studioso consegnerà successivamente all'Ispettore di sala una dichiarazione, redatta sul modulo ministeriale appositamente predisposto, attestante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'esercizio del diritto a eseguire personalmente le riproduzioni dei documenti archivistici richiesti in consultazione, nel rispetto delle cautele stabilite dalle norme. L'Ispettore di sala visterà la dichiarazione;
3. nell'esecuzione delle riprese lo studioso dovrà usare ogni cautela nel maneggiare i beni archivistici, per evitare di danneggiare la documentazione (ad es. eviterà di "stirare" i documenti e forzare l'apertura dei registri e delle filze) e vorrà attenersi alle istruzioni che potranno essere in proposito impartite dal personale addetto;
4. resta soggetta ad apposita autorizzazione la riproduzione integrale di fondi archivistici, serie archivistiche complete o parti sostanziali di esse (Regolamento per gli Archivi di Stato, art. 88). In tale ipotesi, ricorrendo particolari esigenze dello studioso interessato e del servizio d'Istituto, potranno essere concordate modalità di esecuzione delle riprese diverse da quelle sopra indicate.